



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE II - CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. Registro Generale N. 157 del 01-09-2026

OGGETTO: EVENTO "SPITFIRE 2026 - RADUNO NAZIONALE TRIUMPH SPITFIRE" - REGOLAMENTAZIONE SOSTE E TRAFFICO VEICOLARE PER IL GIORNO 5 SETTEMBRE 2026 IN PIAZZA MAZZINI (LATO BELVEDERE).

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Premesso che il **sig. Michele Cacciaguerra** con nota prot. 57295 del 01/09/2026, in qualità di Organizzatore socio RITS 010, ha comunicato il passaggio nel territorio di Albano Laziale in occasione dell'evento "**Spit Fire 2026 – Raduno Nazionale Triumph Spitfire**", in Piazza Mazzini, il giorno 05.09.2026 dalle ore 15:00 alle ore 17:00, con breve sosta in Piazza Mazzini;

Visto il parere favorevole espresso per le vie brevi da parte dell'amministrazione comunale per l'evento "**Spit Fire 2026 – Raduno Nazionale Triumph Spitfire**";

Rilevata pertanto la necessità di provvedere a regolamentare la disciplina della circolazione veicolare nella suddetta Piazza e Via, prevedendo l'apposizione di idonea segnaletica di divieto di sosta zona-rimozione per consentire e contestualmente garantire il regolare svolgimento della manifestazione, tutelando, per quanto possibile la libera circolazione dei veicoli.

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4 lettera a e 7, del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30 Aprile 1992, e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni;

Visto l'Art.109 comma 2 in relazione all'art.107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

ORDINA

Di istituire il divieto di sosta-zona rimozione in Piazza Mazzini lato belvedere (tutto), per il giorno 05 SETTEMBRE 2026 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e comunque fino al termine dell'evento.

Al Settore V°, in esecuzione del presente provvedimento, si demanda l'incarico di apporre idonea e conforme segnaletica verticale nelle aree interessate dalla manifestazione al fine di rendere edotta la generalità degli utenti della strada delle presenti prescrizioni;

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Alla Stazione dei Carabinieri di Albano Laziale
Al Commissariato di P.S. di Albano Laziale
Alla Sottosezione della Polizia Stradale di Albano Laziale
Al Sindaco
All'URP
Al 118

La presente ordinanza è adottata ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada per la sola disciplina della circolazione e sosta dei veicoli, non costituendo, pertanto, in alcun modo atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso e nulla osta comunque denominato richiesto dalla legge per l'organizzazione di tale evento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione.

Gli organi di Polizia Stradale e le autorità di PS hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza ritenuto opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.

Visti gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento, per la sola adozione del presente atto, è il Vice Commissario Aggiunto Bocchetta Marco.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 49, comma 5 ter lett. e) e 5 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Dalla Residenza Municipale, lì
Albano Laziale, 01-09-2026

RG/bm

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DOTT. GIUSEPPE RONZO